



“ALLEGATO 1”

RAPPORTO ISTRUTTORIO

Art. 29-nonies, Parte II, Titolo III-bis del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (e s.m.i.)

Oggetto: D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), Titolo III-bis, Parte II, art. 29-nonies; D.G.R. n. 285 del 6 aprile 2018. Modifica non sostanziale dell'A.I.A. di cui alla D.G.R. n. 1198/2017 (e s.m.i.) rilasciata all'installazione denominata "Cementeria Costantinopoli S.r.l.", sita sulla S.S. n. 93, km 76, nel Comune di Barile (PZ). Proponente: Cementeria Costantinopoli S.r.l.

GRUPPO ISTRUTTORE:

- ing. Nicola Grippa (responsabile P.O. Valutazione delle Qualità Ambientali e Rischi Industriali)
- dott.ssa Fiorella Messina (Funzionario Istruttore)

Scheda informativa e sintesi procedura

Denominazione	Cementeria Costantinopoli S.r.l.
Località	S.S. 93 km 76 - 85022 Barile (PZ)
Codice e tipologia attività A.I.A. (Allegato VIII, Parte II, D.L.vo n. 152/2006)	3.1.a Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 Mg al giorno oppure altri forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno 5.2.a Smaltimento o recupero di rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti, per rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora
A.I.A.	D.G.R. n. 1198/2017
Successive modifiche	D.G.R. n. 1113/2018 D.D. n.23AB.2019/D.00945 del 04 ottobre 2019 D.G.R. n. 143/2020 D.D. n.23AB.2020/D.01068 del 30 ottobre 2020 D.D. n. 23AB.2021/D.01024 del 3 ottobre 2021
Comunicazione di modifica non sostanziale (art. 29-nonies D.L.vo n. 152/2006):	nota prot. n. 5476/23AH del 25 febbraio 2022
Pagamento spese istruttorie (D.G.R. n. 1640 dell'8.10.2010)	Bonifico bancario (Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.) del 25 febbraio 2022 di importo pari a € 250,00



REGIONE BASILICATA

1.1 Descrizione della modifica e impatti previsti

L'attuale installazione, destinata alla produzione di clinker e cemento, è autorizzata con D.G.R. n. 1198/2017 (VIA e AIA) e successivamente alla sua emanazione sono state effettuate alcune modifiche, assentite quali non sostanziali ed autorizzate con:

- D.G.R. n. 1113/2018 (rimodulazione di prescrizioni, correzione di refusi, impiego di nuove tipologie di rifiuti per operazioni di recupero R5);
- D.D. 23AB.2019/D.00945 del 04 ottobre 2019 (installazione di un sistema di iniezione di ossigeno puro a servizio del processo di combustione nel forno);
- D.G.R. n. 143/2020 (installazione di un nuovo impianto di insaccaggio del cemento prodotto);
- D.D. n. 23AB.2020/D.01068 del 30 ottobre 2020 (realizzazione di una vasca di laminazione per il riutilizzo delle acque di prima pioggia e realizzazione di sili per il deposito di calce e loppa l'altoforno);
- D.D. n. 23AB.2021/D.01024 3 ottobre 2021 (realizzazione di n. 2 fabbricati adibiti a deposito, di n. 2 prefabbricati adibiti a area ristoro e servizi, ampliamento del locale compressori).

Con l'istanza di modifica di che trattasi, acquisita al protocollo dipartimentale in data 25 febbraio 2022 e registrata al n. 5476/23AH, il gestore prospetta l'impiego nel ciclo produttivo di "gesso da recupero" in parziale sostituzione del gesso naturale. Si tratta di un materiale classificato come MPS, derivante dal trattamento del cartongesso impiegato nel settore delle costruzioni; la polvere di gesso recuperata è di alta qualità, pura al 97,6%. Nel ciclo produttivo del cemento, il solfato di calcio contenuto nel gesso influenza le caratteristiche del prodotto finito, in particolare la regolazione della presa.

A seguito di prove sperimentali in piccolo (assentite dall'Ufficio Compatibilità Ambientale su richiesta del proponente con nota n. 30674/23BD del 16 novembre 2021), che hanno dato esito positivo in ordine alla verifica della qualità del prodotto finito, il gestore richiede di sostituire parzialmente il gesso naturale con quello da recupero, in quantità stimata pari a 16.000 t/a.

Detto materiale sarà stoccato in una delle due tramogge presenti dedicate al gesso e da qui, tramite bilancia dosatrice, sarà convogliato ai mulini di macinazione clinker.

L'impiego di un materiale di qualità classificato come "end of waste" ha il chiaro vantaggio di risparmiare materie prime di estrazione naturale.

La modifica non comporterà variazioni della capacità produttiva autorizzata, né degli impatti o dei consumi complessivi dell'installazione.

1.2 Valutazione della modifica

Sulla base della documentazione progettuale fornita dal gestore, si evince che la modifica proposta non comporta l'aggiornamento del provvedimento di cui alla D.G.R. n. 1198/2017 (e s.m.i.), non rientrando nelle casistiche di cui al paragrafo 6.1 dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 285/2018 (Linee guida regionali per l'individuazione delle modifiche sostanziali dell'Autorizzazione Integrata Ambientale).

Dall'istruttoria si evince che la modifica può ritenersi attuabile quale modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) ed ai sensi della D.G.R. n. 285 del 06 aprile 2018, in quanto:

- non cagionerà effetti negativi e significativi per gli esseri umani e per l'ambiente;



REGIONE BASILICATA

- non determinerà un incremento della capacità produttiva;
- non comporterà variazioni quali-quantitative delle emissioni in atmosfera;
- non produrrà rilevanti incrementi dei consumi energetici, della produzione di rifiuti e delle emissioni sonore;
- non produrrà variazioni degli impatti ambientali dell'installazione;
- in generale non ricade nella fattispecie delle modifiche ricomprese all'interno del paragrafo 5 dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 285/2018.

1.3 Prescrizioni imposte per la realizzazione della modifica

Per la realizzazione della modifica di che trattasi, si prescrive che il gestore:

- A. esercisca l'installazione modificata conformemente a quanto previsto nel progetto e negli elaborati allegati alla nota del 25.02.2022 ;
- B. comunichi alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale, all'A.R.P.A.B., all'Azienda Sanitaria di Potenza (A.S.P.) ed al Comune di Barile (PZ) la data di inizio dell'esercizio come da progetto presentato;
- C. per quanto fin qui non specificato, continui ad ottemperare alle prescrizioni contenute nel provvedimento emanato con D.G.R. n. 1198/2017 (e s.m.i.).
- D. La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie di cui ai punti precedenti, comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 29-decies, comma 9, del D.Lgs. n. 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 29-quattordices del medesimo Decreto.

L'Istruttore

Dott.ssa Fiorella Messina

Il responsabile P.O.C.

(Valutazione delle Qualità Ambientali e Rischi Industriali)

Ing. Nicola GRIPPA